



Comune di Dubino

- Prov. di Sondrio -

INFORMATIVA IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Comune di Dubino con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.07.2026, ha approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, in cui sono riportate anche le relative tariffe.

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale, l'imposta di soggiorno si applica a chiunque pernotta nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale e non risulta iscritto all'anagrafe dei residenti del Comune di Dubino **con decorrenza 01.10.2026**.

L'imposta è dovuta per ogni persona e per ogni pernottamento nelle strutture ricettive site nel territorio comunale secondo i seguenti valori:

ATTIVITÀ RICETTIVE	TARIFFA (a persona per ogni giorno di pernottamento)
Tutte le strutture turistiche (alberghiere, extralberghiere, agrituristiche, locazioni brevi e turistiche), come definite dalla Legge Regionale della Lombardia n. 27/2015 in materia di turismo e di attività agrituristica, nonché negli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017	€ 3,00
Rifugi escursionisti e campeggi	€ 1,50

L'imposta è dovuta fino ad un massimo di **5 pernottamenti consecutivi** a persona presso la medesima struttura ricettiva.

Per gli ospiti che soggiornano presso la medesima struttura ricettiva per comprovate esigenze lavorative sul territorio del Mandamento di Morbegno per un periodo superiore a 30 pernottamenti nell'anno solare, l'imposta di soggiorno è applicata fino a un massimo di 5 pernottamenti annui.

Le comprovate esigenze lavorative devono essere attestate mediante dichiarazione del datore di lavoro, lettera di incarico, contratto di appalto o altra documentazione equivalente idonea a dimostrare lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- Gli iscritti all'anagrafe dei **residenti** del comune di Dubino.
- I **minori fino al compimento del dodicesimo anno** di età.
- Degenti e assistenti**: coloro che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie del territorio e i soggetti che prestano assistenza a degenti ricoverati, solitamente in ragione di un accompagnatore per paziente.
- Volontari No Profit**: i volontari appartenenti ad associazioni no-profit regolarmente iscritte ai registri di settore, che soggiornano per lo svolgimento di attività istituzionali dell'ente di appartenenza (su richiesta dell'utente).

- e) **Accompagnatori turistici e autisti** di bus (uno ogni 25 partecipanti) e insegnanti in gita scolastica.
- f) **Personale dipendente** del gestore che lavora in loco.
- g) **Persone non autosufficienti** con certificazione e relativo accompagnatore.
- h) **Volontari** della Protezione Civile e appartenenti alle Forze dell'Ordine per esigenze di servizio.
- i) Soggiorni a titolo completamente gratuito per il gestore.

Per usufruire delle esenzioni previste dal Regolamento, il gestore della struttura ricettiva può richiedere agli interessati l'esibizione di idonea documentazione comprovante il diritto all'esenzione.

Ai sensi dell'art.7 del Regolamento, il gettito dell'imposta è destinato esclusivamente a finanziare interventi in materia di turismo, a sostegno delle strutture ricettive, e interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

L'Amministrazione Comunale